



COMUNE DI COSTABISSARA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con delibera di C.C. n. 73 del 21.12.2005

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone e famiglie, organizzati dal Comune nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare della Legge 8/11/2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

ART. 2

OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Il Comune persegue l'obiettivo di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la persona e le famiglie;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- riconoscere il bisogno di aiuto il diritto di inserimento sociale;
- contrastare l'esclusione sociale e promuovere l'inclusione sociale.

ART. 3 **DESTINATARI**

Gli interventi e i servizi sociali oggetto del presente regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Costabissara ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

Per soggetti non residenti che però versino in particolare stato di indigenza, bisogno o emarginazione, è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno a rifondere al Comune di Costabissara le spese sostenute.

Quando si presenta una situazione di grave emergenza il *Dirigente competente, sentito il Sindaco o l'Assessore Delegato*, è autorizzato ad intervenire anche in deroga ai primi due commi del presente articolo.

ART. 4 **FINANZIAMENTO E COMPITI GESTIONALI**

Il finanziamento degli interventi e servizi sociali avviene in base alle disponibilità di bilancio e ai contributi erogati da altri Enti.

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati secondo il presente regolamento spettano al *Dirigente competente, sentito il Sindaco o l'Assessore Delegato*, sulla base degli stanziamenti, degli indirizzi e dei criteri prefissati dagli organi politici.

ART. 5 **CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

La situazione economica di coloro che richiedono interventi o servizi sociali è determinata ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

L'indicatore che fissa la condizione economica del cittadino è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come stabilito dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare del soggetto richiedente la prestazione è individuato ai sensi del DPCM n.221/1999 e successive modifiche.

Il "minimo vitale" indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare è in stato di indigenza, cioè non dispone di risorse finanziarie per i bisogni primari del vivere quotidiano.

Il "minimo vitale" viene reso congruente all'ISEE mediante un indice definito **Indicatore di Minimo Vitale Equivalente** (d'ora in poi anche IMiVE).

L'Indicatore di Minimo Vitale Equivalente è pari all'ammontare annuo di una **pensione minima** I.N.P.S., per lavoratori dipendenti, moltiplicato per il **coefficiente IMiVE** stabilito dalla Giunta Comunale e relativo allo specifico servizio istituito con proprio atto deliberativo. Il *Dirigente competente*, con propria determinazione, aggiorna annualmente l'IMiVE sulla base dell'importo della pensione minima INPS.

La Giunta Comunale stabilisce il **Coefficiente di partecipazione del nucleo familiare** per i servizi per i quali ne prevede l'utilizzo.

La delibera istitutiva dei singoli servizi definirà le formule matematiche per l'utilizzo dei coefficienti di cui ai precedenti commi ai fini della determinazione degli importi da erogare e/o di cui chiedere la contribuzione.

ART. 6
DELIBERE ISTITUTIVE DEI SERVIZI

La Giunta Comunale con propria delibera istituisce gli interventi del servizio sociale, definendone gli obiettivi, i destinatari, le procedure, le modalità di esecuzione, la modulistica e la documentazione richiesta per accedervi.

Le delibere regolamentari di cui al comma precedente sono inviate per conoscenza a tutti i capi gruppo consiliari e diventano esecutive 10 giorni dopo l'approvazione della giunta e la pubblicazione all'albo pretorio (ai sensi del T.U. 267/2000 art. 124-134).

Nelle delibere di cui ai due commi precedenti sono previste le modalità con le quali la stessa giunta definisce, attraverso il coefficiente IMIVE e l'eventuale coefficiente di partecipazione dei familiari la soglia di natura economica, riferita all'ISEE di cui al precedente art. 5, per l'accesso gratuito al servizio o per le eventuali contribuzioni dell'utente (singolo o famiglia).

Copia delle delibere di cui ai precedenti commi sarà trasmessa alle amministrazioni comunali appartenenti al territorio del Distretto Ovest dell'Ulss n. 6 di Vicenza.

ART. 7
PROCEDIMENTO

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.

Il Comune individua il Responsabile del procedimento e questi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabilità dell'istruttoria in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari informandone l'interessato. Terminata l'istruttoria, l'incaricato del procedimento predispone una dettagliata relazione e lo schema del provvedimento da emanare. L'interessato si potrà rivolgere in qualsiasi momento al responsabile del procedimento per sapere a che punto è la sua pratica e per qualsiasi altra informazione che lo riguardi. L'esito dell'istanza viene comunicata all'interessato entro i termini previsti dall'apposito regolamento.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

ART. 8
PROCEDURE

La richiesta per ottenere interventi e servizi sociali comunali va presentata presso i servizi sociali.

Ogni richiesta dovrà essere valutata dal Responsabile del procedimento competente che proporrà al proprio dirigente il progetto generale per superare lo stato di bisogno e le fasi per attuarlo, motivando le eventuali modificazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi previsti sulla base del reddito e degli indicatori economici previsti (Ise – Isee – Imive – Coefficiente di partecipazione del nucleo familiare). Il progetto potrà prevedere opportune verifiche, anche periodiche.

Il *Dirigente competente*, dopo aver esaminato la domanda del cittadino, la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Sindaco o l'Assessore Delegato, determina l'erogazione degli interventi, l'ammissione ai servizi sociali e l'eventuale compartecipazione alla spesa.

Il *Dirigente competente* per determinare l'erogazione degli interventi e l'ammissione ai servizi sociali, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, si attiene al presente regolamento e alle delibere regolamentari istitutive dei singoli servizi previste dal precedente articolo 6.

ART. 9 CONTROLLI

Il Comune di Costabissara esegue controlli a campione e mirati sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

In caso di omessa o falsa dichiarazione, il Comune, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi.